

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI CANTIERI
NEGLI APPALTI PUBBLICI DI EDILIZIA OSPEDALIERA**

tra

REGIONE TOSCANA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (CGIL)

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI REGIONALE (CISL)

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (UIL)

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Visti:

- Il D.Lgs. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Il D. Lgs. 81 del 9/4/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
- La legge regionale n. 38 del 13/7/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- L'Intesa ex L.131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 agosto 2020 concernente il Piano nazionale Prevenzione 2020-2025 (PNP) e la DGRT 1607 del 21/12/2020, che recepisce a livello regionale tale Intesa;
- Il Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana del 21/12/2007;

- La legge regionale n. 18 del 16/4/2019 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.);
- La Legge n. 136 13/8/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;
- Il D.M. 388 del 15/7/2003 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni);
- La DGRT 1644 del 23/12/2019 che approva il Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Sindacali, sottoscritto il 10 febbraio 2020, che prevede al punto 2, al fine di garantire lavoro sicuro e di qualità, nonché la corretta applicazione dei CCNL, di procedere tempestivamente all'aggiornamento del “Protocollo d'intesa per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto nel 2004 tra Regione Toscana, Aziende sanitarie regionali e OO.SS.;
- La DGRT n.231/2021 – Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali ;
- Il Protocollo d'intesa siglato tra INL e la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) l'11 marzo 2021;
- Il D.M 143 del 25/6/2021, che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;
- La L. 108 del 29 luglio 2021 che modifica l'art. 105 co.14 del d.lgs 50/2016 e le relative indicazioni operative dell'INL nella nota del 06.10.2021 rot. 1507.
- La Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare riguardo all'attività di vigilanza e alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al ruolo del preposto;
- La DGRT 1406 del 27/12/2021 di approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025, che contiene lo specifico Progetto Predefinito 7 (PP7) Prevenzione in edilizia e agricoltura;
- La DGRT 663 del 13/6/2022 con la quale è stato approvato il documento "Linea guida generale per la vigilanza nei cantieri edili", come aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 25 marzo 2019.

Premesso che:

- L'obiettivo primario delle Parti firmatarie è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nei cantieri edili operanti presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere Toscane;
- Per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale fornire una adeguata formazione ai soggetti di cantiere interessati alla realizzazione dell'opera ed effettuare un puntuale monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo;
- E' fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi e che la formazione e l'addestramento dovranno riguardare le specificità dell'attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e sicurezza e la conoscenza della norme di sicurezza;
- Per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza dei servizi PISLL delle Aziende Sanitarie, della Scuola Professionale Edile e dei Comitati Paritetici Territoriali, ove costituiti;

- Rappresenta reciproco interesse, nonché obiettivo comune la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare; a tale scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione dei cantieri;
- Si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori;
- Si ritiene di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali che dovessero seguire all'attuazione del presente protocollo.

Si conviene quanto segue

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente protocollo si applica ai cantieri edili per nuove opere, ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e restauri presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (per l'elenco completo dei lavori rientranti nel campo di applicazione si fa riferimento all'allegato X del d.lgs 81/08).
2. Il presente protocollo non si applica ai cantieri per i quali, all'atto della sottoscrizione, sia già stata approvata la progettazione definitiva. In ipotesi di appalto integrato, il presente accordo non si applica qualora sia già stato approvato il livello di progettazione a base di gara. La stazione appaltante si impegna, in questi casi, a sensibilizzarne comunque il rispetto dei contenuti.
3. La programmazione degli interventi sarà oggetto di informazione annuale alle parti sottoscrittrici del presente protocollo.
4. La committenza si impegna inoltre a comunicare alle OO.SS. firmatarie, alle Casse Edili del territorio dove ha sede il cantiere ed alla Cassa Edile Regionale Toscana le informazioni di cui alla notifica preliminare.
5. Il protocollo sarà allegato agli atti di gara e ai contratti di futura stipula.

Art. 2 Tutti i cantieri

1. Il committente si impegna a prevedere nei documenti di gara per gli affidamenti di lavori o per gli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza le specifiche clausole per dare attuazione a quanto contenuto nel presente protocollo.
2. Il committente si impegna a valorizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione dell'appalto.
3. Per tutti i cantieri si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) Le imprese assumono l'impegno di dotare i propri dipendenti di tessera personale di riconoscimento e di vigilare che i dipendenti delle aziende in subappalto, attraverso specifica regolamentazione nel contratto di subappalto, e i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, siano dotati di tessera personale di riconoscimento con foto, numero progressivo e gli altri dati previsti dall'art. 5 Legge n. 136 del 13/08/2010, art. 18, comma 1, lett. u), art. 21 comma 1 lettera c) e Art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008 ssmii, e della circolare n.16 del 4 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva – “Lavoratori autonomi – attività in

cantiere – indicazioni per il personale ispettivo” Le suddette informazioni possono essere rese disponibili anche attraverso l’utilizzo del QRCode. Tutti i lavoratori come sopra indicati dovranno essere inoltre in possesso di tessera sanitaria elettronica.

- b) Le imprese assumono l’impegno a promuovere il coordinamento degli RLS di tutte le ditte presenti in cantiere, anche tramite la partecipazione, in accordo con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alle riunioni di coordinamento.
- c) Le imprese mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, compresi i RLST e i RLS del Sito Ospedaliero o della Azienda ASL presso cui è localizzato il cantiere, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, le imprese consultano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli forniscono eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di formulare proposte al riguardo.
- d) L’impresa affidataria si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 30 comma 4, 5 e 6 e all’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e il Committente si impegna a rispettare quanto previsto dall’art 23 comma 16 e dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Il Committente si impegna ad adoperarsi affinché, nei casi di inadempienza da parte degli affidatari, accertata in via definitiva dalle competenti autorità, sia garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera o dei lavori appaltati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- e) Il committente o l’impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, richiede alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l’attestazione di congruità della manodopera impiegata come stabilito dal D.M 143 del 25/6/2021. Il committente si impegna a richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l’attestazione di congruità della manodopera impiegata anche in occasione degli stati di avanzamento lavori intermedi.
- f) Il committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:
 - 1) con tutte le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato da parte dell’appaltatore un contratto che, oltre a contenere gli impegni e/o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, compresi quelli riferiti alla cassa edile, da verificare anche prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori, che per il non rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente e, prima della stipula del contratto, ad ogni Subappaltatore dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria. In caso di rilevazione da parte degli organi competenti di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi saranno attivate le procedure previste dall’art 30 e dall’art 105 del D. Lgs. 50/2016. Analogamente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, saranno attivate le procedure previste dall’art. 14 del D. Lgs. 81/08. Il Committente attiva il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all’art 30 comma 5 e comma 10 dell’art.105 del D. Lgs 50/2016;

- 2) tutte le imprese con dipendenti presenti nel cantiere e che svolgono attività edile, ovvero le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato) applicheranno il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e siano iscritte alla Cassa Edile o alla CERT, fermo restando quanto previsto dagli accordi regionali in materia di trasferta sottoscritti dalle Parti Sociali;
- 3) per tutti i lavori diversi da quelli edili, come specificati nel punto b), l'impresa esecutrice si impegna ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto, come indicato dall'art.3 della LR 18/2019;
- 4) che non sia presente in cantiere alcun soggetto a cui è applicato un costo orario lordo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata così come specificato ai punti precedenti;
- 5) che nel caso in cui nell'esecuzione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso;
- 6) favorire l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti stili di vita da parte dei lavoratori e la verifica che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo e quelle relative all'impiego di alcol e sostanze stupefacenti. (Legge Quadro n 125/2001 art 15)
- g) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, durante la realizzazione dell'opera:
- 1) organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - 2) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - 3) verifica che le imprese abbiano sottoscritto apposite convenzioni per la fruizione di pasti caldi da parte dei lavoratori;
 - 4) verifica che le imprese si siano dotate di idonei locali di riposo/refezione, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi.
- h) In relazione alla valutazione dei rischi delle imprese, tutti i lavoratori dipendenti impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà essere sottoposto sia alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto.

- i) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare, a fornire assistenza ed informazione al Committente, alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all'adozione di corretti stili di vita.
- j) L'ASL e gli Enti Bilaterali di settore, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione professionale aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista dalle norme cogenti sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- k) I Comitati Paritetici Territoriali si impegnano a fornire agli altri soggetti firmatari i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai propri tecnici.
- l) Le imprese si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività, prima di essere impegnati nei vari cantieri e prima dell'inizio delle fasi lavorative. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo, in collaborazione con il sistema bilaterale della formazione edile, da effettuare prima dell'inizio dei lavori in cantiere, e successivi interventi di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite.
Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta dall'adeguamento del PSC e del POS e conseguentemente l'appaltatore è tenuto all'effettuazione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore.

Art. 3

Cantieri di lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 1,5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) I committenti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, con il coinvolgimento dei RLS/RLST/RLS sito.
- b) E' applicata una procedura, individuata da Regione Toscana, di registrazione elettronica delle presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell'opera per il tramite della tessera sanitaria elettronica. Quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro e assicurativo. La tessera sanitaria è utilizzata anche per la marcatura di entrata, di pause e di uscita dal cantiere e i dati opportunamente registrati anche al fine di verificare l'orario di lavoro svolto dai lavoratori. Le presenze registrate per il tramite della tessera sanitaria elettronica sono trasmesse alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. La tessera e il documento di riconoscimento consentiranno la connessione con i dati – in possesso dell'impresa – relativi alla formazione del lavoratore, le scadenze e gli aggiornamenti formativi necessari. Saranno concordate le modalità di trasmissione reciproca delle informazioni. Nella documentazione di gara, i costi per i dispositivi elettronici per la rilevazione delle presenze tramite tessera sanitaria sono inclusi all'interno del PSC nei costi per la sicurezza.
- c) Il committente si impegna con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, a fare in modo che sia effettuata da parte della impresa affidataria dei lavori la

verifica puntuale ai fini della sicurezza e la raccolta delle seguenti informazioni relative ai cantieri di lavoro che dovranno essere messe a disposizione del servizio Pisll della ASL territorialmente competente, eventualmente attraverso un idoneo sistema informatico accessibile a tutti i soggetti coinvolti compresi gli organismi di controllo:

- I. Nominativo delle ditte, compresi i subappaltatori, con organico impegnato nel cantiere;
- II. Ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta di cui al punto I;
- III. Nominativi delle figure della prevenzione aziendale;
- IV. Infortuni sul lavoro accaduti nel cantiere con l'indicazione delle relative durate e anche degli incidenti e dei mancati infortuni, in modo da costruire una sorta di osservatorio degli eventi;
- V. Relazione sintetica per infortuni superiori ai 20 giorni;
- VI. Copia dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza;
- VII. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- VII. Attestati di formazione e di idoneità alla mansione per ogni lavoratore.

Le informazioni individuate ai punti I, II, III e IV dovranno essere rese disponibili anche alle Casse Edili, alle OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori edili territorialmente competenti e al RLST.

- d) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare ad elaborare i dati di cui al punto precedente e a preparare una relazione conclusiva, di tipo statistico, sui risultati relativi all'intervento realizzato.

La relazione, alla chiusura del cantiere, è trasmessa ai firmatari del presente protocollo e potrà essere sottoposta all'attenzione del Comitato regionale ex art. 7 e dell'Ufficio operativo, per gli aspetti inerenti alla vigilanza, qualora i suoi contenuti siano di interesse per la programmazione dell'attività congiunta in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.4

Cantieri di lavori di importo superiore a 5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Il committente si impegna ad applicare scrupolosamente quanto previsto (articolo 22 della legge regionale n. 38 del 13/07/2007) in merito alla nomina del Tutor di cantiere ed a coinvolgerlo anche per quanto previsto nei successivi punti.
- b) Per i lavori complessi, come definiti dall'art 3 comma 1 lett. oo) del D. Lgs. 50/2016, il committente si impegna a stipulare appositi protocolli di intesa con la AUSL competente - servizio PISSL al fine di realizzare progetti di vigilanza, controllo ed assistenza in tutte le fasi della progettazione e realizzazione dell'opera, con risorse appositamente dedicate.
- c) Il committente, in fase di progettazione, si impegna alla valutazione, anche tramite il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in accordo con l'Area Funzionale PISLL dell'Azienda USL competente per territorio, della necessità di predisporre un'integrazione al sistema di primo soccorso interno al cantiere (cd "soccorso Dedicato") (art. 45 D.Lgs 81/08 e D.M. n. 388/2003), anche in relazione all'ubicazione e alla complessità del cantiere stesso, effettuando un'analisi, che tenga conto in particolare: della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico, della procedura di allertamento e della

capacità di interazione con i servizi di emergenza territoriali (118), della gestione coordinata ed integrata in emergenza delle varie aziende operanti nel cantiere e lavoratori autonomi, tramite la redazione di procedure condivise.

- d) Le imprese esecutrici promuovono l'individuazione, in seno ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese operanti in cantiere, della figura di RLS di sito; ove presente, assumerà tale incarico il RLST.
- e) Le imprese esecutrici e, a richiesta, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche tramite il tutor di cantiere, si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle seguenti linee di indirizzo.
- f) Il committente si impegna a promuovere accordi sindacali con la/e impresa/e esecutrice volti a regolare relazioni sindacali e organizzazione del lavoro per favorire la piena affermazione dei diritti dei lavoratori, garantendo che gli impegni assunti in tali accordi siano applicati anche alle imprese in subappalto, sub-contratto.

Art. 5 **Norme finali**

1. Le Parti, con l'obiettivo condiviso di promuovere la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa, riconoscono nel DURC di congruità uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori.

2. La Regione Toscana pertanto, si impegna a promuovere la piena applicazione di quanto previsto dal DM 143/2021 e dall'accordo tra le PP.SS. del 10/09/2020 in collaborazione con le Casse Edili, anche valutati gli esiti della sperimentazione in corso di cui alla DGRT n. 193/2020.

Art. 6 **Tavolo di monitoraggio**

1. La Regione si impegna, almeno una volta l'anno, a convocare un tavolo di monitoraggio con i firmatari del presente Protocollo al fine di una verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo. Eventuali ulteriori incontri potranno essere richiesti anche da una delle Parti firmatarie anche al fine di monitorarne l'applicazione in relazione a singoli lavori.

Letto e sottoscritto

Firenze li,

Per la Regione Toscana _____

Per CGIL _____

Per CISL _____

Per UIL _____

Per FILLEA CGIL _____

Per FILCA CISL _____

Per FENEAL UIL _____

Per Azienda usl Toscana centro _____

Per Azienda usl Toscana nord ovest _____

Per Azienda usl Toscana sud est _____

Per AOU Careggi _____

Per AOU Meyer _____

Per AOU Pisana _____

Per AOU Senese _____

Per Fondazione Toscana Gabriele Monasterio _____